Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 giugno 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Quercia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Quercia » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 2 dicembre 1954.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1955
Registro n. 21 Marina, foglio n. 158

(3173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Tortorella all'innesto con la provinciale n. 16, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 6 agosto 1950, n. 859, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Tortorella all'innesto con la provinciale n. 16;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 5 ottobre 1954, n. 1935;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Tortorella all'innesto con la provinciale n. 16, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1955
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 329

(3004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nota Rosalba fu Nicola, in comune di Oliveto Lucano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1952, n. 3737, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della ditta Nota Rosalba fu Nicola, per i terreni ricadenti in agro del comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3737, richiamato nelle premesse, e riportati, ai fini dell'indicazione della indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3737.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 283. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3737, intestati alla ditta Nota Rosalba fu Nicola, in comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 854*)									
Alternosa	19	17	—	Seminativo	II	4	48	19	1.075,66

Il terreno sopradescritto confina a:
Nord e *sud* ed *ovest*: con terreni della stessa proprietà;
Est: con la strada comunale Accettura-Salandra.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.051.430,15 (lire unmilionecinquantunmilaquattrocentotrenta e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2570)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 1955.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione della difesa-Marina, compresi gli apprendisti, per l'esercizio finanziario 1954-55.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;
Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;
Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione difesa-Marina è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1954-55 un contingente di salariati temporanei di n. 31.200 unità;
Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 9300 salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Marina si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo e che n. 3418 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo in base all'art. 21 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio 1954-55 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina, compresi gli apprendisti, è determinato in numero di 31.200 (trentunomiladuecento), di cui il 38 % può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 248

(3073)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1955.

Conferma nella carica del presidente e dei componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'Arte », e nomina del vice presidente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, contenente modificazioni del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'Arte », e ratificato, con modificazione, con legge 4 novembre 1951, n. 1218;
Visti i propri decreti: 10 aprile 1951, relativo alla costituzione del Consiglio d'amministrazione del predetto Ente per il quadriennio scadente il 9 aprile 1955; 13 luglio 1951, col quale veniva nominato un nuovo vice presidente dello stesso Consiglio d'amministrazione; 10 dicembre 1954, col quale veniva nominato un nuovo presidente;
Ritenuto che il 21 febbraio u. s. è stato eletto nuovo sindaco di Venezia l'avv. Roberto Tognazzi;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 10 aprile 1955-9 aprile 1959, sono confermati a componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'Arte », il comandante Massimo Alesi e l'avv. Nicola De Pirro direttore generale dello Spettacolo.

Art. 2.

Il comandante Massimo Alesi è confermato nella carica di presidente del Consiglio d'amministrazione per il quadriennio indicato nell'articolo precedente.

L'avv. Roberto Tognazzi, membro di diritto del Consiglio d'amministrazione per la sua carica di sindaco di Venezia, è nominato vice presidente per lo stesso periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1955

SCELBA

(3171)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1955.

Autorizzazione all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere nel quinquennio 1955-59 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;
Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento in provincia di Milano;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel quinquennio 1955-59 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Milano e a provvedere ai rilevamenti geometrici che l'anzidetta revisione potrà richiedere.

Roma, addì 18 marzo 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1955
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 188. — BENNATI

(3036)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1955.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 marzo 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, numero 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Burro di cacao, per essere rilavorato e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1955).	Decreto Ministeriale 8 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 17 settembre 1954).	18 marzo 1955	17 settembre 1955
2. Ferro tondo trafilato dello spessore da m/m 1,8 a m/m 4,2, per la fabbricazione di catene dei tipi speciali « Dog Chains » e « Ship Chains » (con validità fino al 25 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 28 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	26 aprile 1955	25 ottobre 1955
3. Filati di seta e filati di cascami di seta, da sottoporre a lavorazione di purga, tintura e/o carica (con validità fino al 6 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	7 aprile 1955	6 ottobre 1955
4. Legno comune, greggio e/o segato, per la fabbricazione di imballaggi (con validità fino al 2 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	3 aprile 1955	2 ottobre 1955
5. Nastri di ferro e/o acciaio, laminati a freddo e/o a caldo, barre o verghe, profilate, trafilate, di ferro o di acciaio, per la costruzione di serrande avvolgibili, cancelletti estensibili, e ogni tipo di infissi e chiusure metalliche per l'edilizia (con validità fino al 6 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	7 aprile 1955	6 ottobre 1955
6. Parti metalliche di macchine o di installazioni industriali, per essere rivestite di gomma elastica o indurita o resine sintetiche (con validità fino al 19 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	20 aprile 1955	19 ottobre 1955
7. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite (con validità fino al 19 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	20 aprile 1955	19 ottobre 1955
8. Piombo, in pani e in rottami, per la fabbricazione di acetato di piombo e di arseniato di piombo (con validità fino al 19 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	20 aprile 1955	19 ottobre 1955
9. Ramiè greggio, per la trasformazione in ramiè pettinato, destinato alla fabbricazione di trecce e cappelli di racello o racellame (con validità fino al 25 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	26 aprile 1955	25 ottobre 1955
10. Tuorlo d'uovo, congelato e/o in polvere, per l'impiego nella fabbricazione di specialità alimentari (con validità fino al 17 aprile 1955).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	18 aprile 1955	17 ottobre 1955
11. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1955).	Decreto Ministeriale 30 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954).	28 marzo 1955	27 settembre 1955

Art. 2.

La quantità minima di pelli non buone da pellicceria, greggie, e di pelli conciate senza pelo, ammissibile alla importazione temporanea per le lavorazioni di cui alla concessione prevista dalla legge 19 marzo 1952, n. 189, con validità fino al 31 dicembre 1954, prorogata fino al 30 giugno 1955 con decreto Ministeriale 1° febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1955), è ridotta da kg. 25 a kg. 10.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1955
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 327. — BENNATI

(3123)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1955.

Conferma o nomina di consiglieri di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 e il decreto del Capo del Governo in data 24 settembre 1937;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 15 ottobre 1948 e modificato con proprio decreto in data 20 ottobre 1953;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

I signori: dott. Alessandro Duce, dott. Angelo Corsi, prof. Roberto Bracco, dott. Mario De Cesare, Pasquale De Roberto, dott. Mario Micali, cav. del lavoro Adelmo Della Casa, dott. Paolo Grassi, dott. Alessandro Baccaglini, dott. Giovan Battista Saponaro sono confermati e il prof. Cesare Cosciani è nominato nella carica di consigliere di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(3126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale dell'Ufficio controllo formaggi (Ucof) in liquidazione

Il commissario liquidatore dell'Ufficio controllo formaggi (Ucof) istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini della approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Ufficio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre richieste od opposizioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3134)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ruoli di anzianità del personale al 1° gennaio 1955

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione dei terreni del torrente Codera, con sede nel comune di Novate Mezzola (Sondrio).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° giugno 1955, n. 23018, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione dei terreni del torrente Codera, con sede nel comune di Novate Mezzola (Sondrio), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 24 novembre 1940, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e la modifica all'art. 26 deliberata dall'assemblea dei consorziati del 23 gennaio 1949.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(3042)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Baratti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 23522 in data 28 maggio 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per il riattamento e la manutenzione della strada denominata dei Baratti, con sede nel comune di San Bassano (Cremona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 28 marzo 1954.

(2986)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 1955 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 59), è stata determinata in L. 3.775.830 (lire tremilionisettecentosettantacinquemilaottocentotrenta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Villa Literno (provincia di Caserta), della superficie di ettari 9.17.02, espropriati nei confronti della ditta LOMBARDI Raimondo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.775.000 (lire tremilionisettecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Roma, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3128)

Rimozione del vincolo di indisponibilità iscritto su terreni costituenti il « terzo residuo »

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1955 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 192), è stata autorizzata la rimozione del vincolo di indisponibilità iscritto in forza dell'art. 4 del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2174, nei confronti della ditta VIGGIANI Gioacchino fu Carlo, sui terreni ricadenti in agro del comune di Lavello (provincia di Potenza), di complessivi Ha. 18.14.62, costituenti il « terzo residuo » di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Detti terreni, a norma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, restano definitivamente in proprietà del loro titolare.

(3176)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni di Val Carnizza.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 67 del 17 febbraio 1955 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile in oggetto, della superficie di mq. 604011, in comune di Prepotto (Udine).

(3092)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Lerici.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 57 del 24 aprile 1954 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del terreno in oggetto, della superficie di mq. 129580, in comune di Lerici.

(3093)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa muratori di Castenedolo di Brescia, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 maggio 1955, è stato sciolto, ai sensi dell'art. 2543 C. C., il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa muratori di Castenedolo di Brescia, costituita in data 21 luglio 1945 a rogito notaio dott. Arminio Belpietro, ed è stato nominato commissario governativo il comm. Cosmo Minervini.

(2991)

Scioglimento d'ufficio della Società anonima cooperativa carico-scarico merci varie - Scalo Brignole G. V., con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1955, la Società anonima cooperativa carico e scarico merci varie Scalo Brignole G. V., con sede in Genova, costituita in data 27 gennaio 1939 con atto a rogito notaio Gazzone dott. Ettore, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(3083)

Scioglimento della Società cooperativa ferroviaria di consumo Prenestina, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 maggio 1955, la Società cooperativa ferroviaria di consumo Prenestina, con sede in Roma, costituita con atto del notaio avv. Pietro Pomar in data 23 ottobre 1946, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(3101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 463 — Data: 6 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Salti Lino di Alberto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 9 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Balena Aida di Donato — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 4 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Antognoli Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 8 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Gardino Nella fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 38.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2954)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633,90	145,80
» Firenze	624,90	633,50	145,80
» Genova	624,93	634 —	145,80
» Milano	624,93	633,90	145,80
» Napoli	624,80	634,10	145,70
» Palermo	624,94	633,95	145,80
» Roma	624,93	634 —	145,81
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,94	—	145,70
» Venezia	624,90	633,25	145,79

Media dei titoli del 15 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,425
Id. 3,50 % 1902	60,65
Id. 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,825
Id. 5 % 1936	94,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	633,95
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,437	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 16 maggio 1955 è stato attivato servizio fonotelegrafico nella succursale due di L'Aquila in collegamento col locale telegrafico centrale mediante circuito fonotelegrafico n. 4040.

(3132)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revisione di talune categorie di autoveicoli per l'anno 1955

Sono sottoposti a revisione per l'anno 1955 le seguenti categorie di autoveicoli in circolazione:

a) autocarri;
b) rimorchi;
c) autoarticolati; snodati;
d) motocarri; motofurgoncini, autocarri a tre ruote;
e) autoveicoli ad uso speciale;
f) autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose, escluse le giardinette;
g) autovetture in servizio pubblico da piazza; autovetture in servizio pubblico di rimessa;
h) autobus in servizio pubblico di linea; autobus in servizio pubblico di rimessa.

Scopi della revisione. — Poichè la revisione degli autoveicoli ha il precipuo scopo di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario che si proceda con grande oculatezza alla verifica del loro stato di efficienza per escludere dalla circolazione quelli che per vetustà o per eccessivo deperimento o per trascurata manutenzione non presentino le necessarie condizioni di sicurezza.

Accertamenti statistici. — Sulla revisione si innesta una statistica intesa ad accertare la consistenza e l'efficienza, per il settore sottoposto a visita, del parco nazionale degli autoveicoli.

La statistica viene attuata col sistema già in atto, avvalendosi cioè dei modelli D-16-*bis*. Si rammenta, nei riguardi degli autotreni e degli autoarticolati, che occorre venga indicata sul modello D-16-*bis*, relativo a ciascuno dei due veicoli costituenti il treno stradale, la targa di circolazione anche del veicolo accoppiato.

Diario delle revisioni. — Tenuto anche presente il disposto del penultimo comma dell'art. 78 del Codice della strada, la revisione avrà inizio il 1° marzo 1955 e dovrà essere ultimata

a) entro e non oltre il 30 aprile 1955 per gli autocarri a tre ruote, i motocarri, i motofurgoncini;

b) entro e non oltre il 30 settembre 1955: per gli autocarri, i rimorchi, gli autoarticolati, gli autosnodati, gli autoveicoli ad uso speciale, e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose;

c) entro e non oltre il 30 novembre 1955: per gli autobus in servizio pubblico di linea, gli autobus in servizio di noleggio da rimessa, le autovetture in servizio pubblico da piazza, le autovetture in servizio di noleggio da rimessa.

Per quanto superfluo, si precisa che la revisione deve essere eseguita anche se un autoveicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla categoria cui appartiene.

Ai sensi del punto primo dell'art. 81 del Codice della strada, verrà dalle Prefetture disposto il ritiro della licenza di circolazione degli autoveicoli che saranno sorpresi a circolare dopo scaduto il termine fissato senza che siano stati sottoposti a revisione o per i quali l'esito di questa sia stata sfavorevole (revisione negativa e revisione da ripetere).

Presentazione delle domande di revisione. — Le domande di revisione debbono essere compilate esclusivamente sul mod. D-16.

Gli autoveicoli debbono essere presentati alla visita nella normale attrezzatura di marcia.

Gli ingegneri operatori avranno cura di disporre il servizio in modo che le operazioni si effettuino con la maggiore sollecitudine possibile, evitando le lunghe soste degli autoveicoli e conseguentemente l'ingombro prolungato nèlla località prescelta per le operazioni stesse. A tal fine si raccomanda di effettuare le visite a gruppi di 5 ÷ 10 unità per potere subito dopo, applicati i prescritti timbri sulle licenze, effettuare le registrazioni conseguenti e riconsegnare le licenze stesse agli interessati, in maniera che questi possano al più presto allontanarsi coi loro autoveicoli.

Risultato delle verifiche e prove. — Al riguardo si rammenta che il timbro «ripetere» deve essere apposto sulla licenza di circolazione allorchè il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente ed ove le anormalità ed i difetti riscontrati siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione. In tal caso, come è noto, l'utente dovrà presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione. Salvo per i casi di rapide riparazioni di lieve entità da controllarsi nello stesso turno di operazione, non può ammettersi che il

giudizio definitivo dell'ingegnere sia rinviato; nessuna pratica infatti deve rimanere inevasa al termine di ciascun turno di revisioni.

Ove le anormalità ed i difetti riscontrati non appaiono eliminabili o costituiscano pericolo per la circolazione, sarà da apporre sulla licenza il timbro « negativo » e l'esito negativo della revisione dovrà essere subito segnalato alla Prefettura competente, affinchè possa disporre il ritiro della licenza di circolazione ai sensi dell'art. 81, punto 1, del Codice della strada.

L'applicazione di uno dei qualsiasi timbri prescritti deve essere eseguita contemporaneamente, oltrechè sulla licenza di circolazione, anche sul modello della domanda (matrice D-16 e foglio D-16-*bis*); dovrà poi il detto timbro essere ripetuto sulla scheda dello schedario compartimentale.

Obbligo della revisione. — Non debbono essere sottoposti a revisione, per l'anno 1955, gli autoveicoli delle categorie indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo) durante lo stesso anno, Non è necessario per tali autoveicoli apporre il timbro « regolare » sulla licenza di circolazione.

La verifica dell'autoveicolo, quando venga richiesto il solo aggiornamento della licenza di circolazione, non comportando tutte le visite e prove prescritte per la revisione, non esime il proprietario dal presentare l'autoveicolo stesso alla revisione anche se l'aggiornamento della licenza è stato eseguito nel 1955.

Si ricorda che può essere richiesto dagli interessati contemporaneamente l'aggiornamento della licenza di circolazione e la visita di revisione dell'autoveicolo. In tal caso unica è la domanda da presentare e unica l'operazione. Il timbro di revisione deve essere posto sui modelli D-15 e D-15-*bis*, che si usano per gli aggiornamenti.

(3100)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano parziale di ricostruzione di Imperia-Oneglia

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 1955, n. 1658, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo, una variante al piano parziale di ricostruzione di Imperia-Oneglia, vistata in una planimetria in scala 1 : 2000 e una in scala 1 500.

Per l'esecuzione di detta variante resta fermo lo stesso termine assegnato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 28 settembre 1959.

(3078)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Crascek Aldo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al signor Crascek Aldo di fu Michele e della Anna Medeot, nato a Gorizia addì 13 maggio 1932, residente a Gorizia, via G. I. Ascoli n. 31, di condizione elettricista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crascek in Crassini.

Gorizia, addì 23 maggio 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(2995)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 26 maggio 1953, n. 340.2.65/8865, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Giuseppe Musumarra, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Giuseppe Musumarra è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951 il medico provinciale dott. Antonio Lania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3150)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 31 agosto 1953, n. 340.2.65/11244, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Reggio Calabria, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Giuseppe Musumarra, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Giuseppe Musumarra è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1952 il medico provinciale dott. Antonio Lania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 giugno 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3149)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1954, registro Tesoro n. 20, foglio n. 361, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1955, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 226, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione della detta Commissione;

Considerato che l'ispettore generale del Ministero del tesoro dott. Ernesto Mocci ha chiesto di essere dispensato dall'incarico di membro effettivo della Commissione medesima e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ispettore generale del Ministero del tesoro dott. Ciriaco Scipione, è nominato membro effettivo della Commissione giudicatrice del concorso per esami e centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Ernesto Mocci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1955
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 84. — GRIMALDI

(3164)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-45 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-45;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6629/12106 del 30 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di sessanta (60) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

Nella domanda, redatta su carta bollata da L. 200, gli aspiranti debbono indicare il proprio cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita. Coloro che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'articolo 6 del presente decreto, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa i candidati debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università ove la laurea è stata conseguita nonchè la data del conseguimento stesso;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'eventuale qualità di dipendente statale con la specificazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione dell'eventuale partecipazione a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito, nonchè l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza venisse loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

Per partecipare al concorso suddetto gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a), assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, numero 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglie numerose, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera A) si cumulano tra di loro od entrambe con quelle di cui alle lettere B) e C), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 7.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Pertanto:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno produrre il certificato modello 69, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera g) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione.

Tale documento non sarà valido se rilasciato in data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo, dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Pertanto i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 5, entrambi in originale oppure in copie autentiche notarili distinte e separate, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 6.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

e) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4, ultimo comma, del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo II della tabella allegata al decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, numero 1908);

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari, riportando nell'apposito specchietto le risultanze delle eventuali benemerenze di guerra.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Art. 10.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f) e g), dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui all'art. 8, lettere b), c), d), e), f), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera h); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui all'art. 9, lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre i documenti comprovanti tale qualità.

Art. 11.

Tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) senza riserve, entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente decreto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro il termine che verrà loro comunicato.

I candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno potranno — ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 — produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati stessi debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie conformi dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti, che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 12.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio. Tale documento dovrà essere legalizzato;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 14.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una su un argomento attinente alle costruzioni, una su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 15.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore di una scuola di ingegneria, insegnante tecnica ed economia dei trasporti, ovvero scienza delle costruzioni, ovvero meccanica applicata, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 17.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte del punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1.5%, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale potranno essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto o presso società esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 20.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale di gruppo *A* e le indennità spettanti per legge.

Art. 21.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte prima. — Conoscenze scientifiche-tecniche basilari:

1. Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di struttura e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni, solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti, ecc. Centine. Prove statiche e dinamiche.

2. Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine.

3. Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni generali di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri).

4. Elementi di elettrotecnica ed applicazione (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione); misure elettriche industriali.

5. Materiali da costruzione ed elementi di tecnologia generale.

Parte seconda. — Costruzioni stradali, ferroviarie e tramviarie:

1. Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.

3. Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie.

4. Movimento di materie, sterri e rilevati, consolidamento di terrapieni e di trincee, fognature e drenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti.

5. Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).

6. Pavimentazioni stradali.

7. Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie; contabilità dei lavori.

8. Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie.

9. Fabbricati (fabbricati viaggiatori; magazzini merci; piani caricatori; rimesse locomotive; officine, ecc.). Impianti fissi.

10. Scambi e segnali e loro manovre. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

Parte terza. — Impianti di trasporto:

1. Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).

2. Filovie ed impianti relativi.

3. Cenni sulle funivie, funicolari, slittovie, sciovie, seggiovie, ascensori, scale mobili.

4. Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporti di passeggeri e merci.

5. Dislocamento, stazza, bordo libero.

6. Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori sia per il servizio merci.

7. Impianti di trazione elettrica ferrotramviaria.

Parte quarta. — Materiale mobile, locomozione, trazione:

1. Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale su strada e su rotaia. Resistenza dovuta alla pendenza, alle curve e all'inerzia. Aderenza; avviamento; frenatura. Potenza necessaria alla trazione.

2. Locomotiva a vapore (carro; caldaia; sistemi di distribuzione; lavoro delle locomotive, consumo di vapore e di carbone; movimenti anormali delle locomotive; tabelle di prestazione).

3. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.

4. Automotrici con motore a combustione interna.

5. Veicoli ferroviari e tramviari; tipi e particolarità.

6. Veicoli automobili per strada ordinaria, con motore a combustione ed elettrici (telaio, motore, trasmissione, sospensione, organi di frenatura). Rimorchi relativi.

7. Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione.

8. Carburanti e combustibili.

Parte quinta. — Legislazione:

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica.

2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.

4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.

5. Leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani.

6. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

7. Regolamento per la navigazione interna.

8. Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

Parte sesta. — Prova facoltativa (solamente scritta):

Lingue estere: lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 16

(3109)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visti il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernente modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, istitutivo dell'A.N.A.S. e la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 9974 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1954 al registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 354), col quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali;

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso predetto composta ai sensi dell'art. 9 del decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 9974, sopra menzionato;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della Corte di appello di Roma;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato è composta come segue:

Presidente:

Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato.

Membri:

Giorgi dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Cabasino dott. Paolo, ispettore generale amministrativo (grado 5°);
Santoni Rugiu dott. Mario, referendario del Consiglio di Stato;
Albanesi dott. Alfredo, consigliere della Corte d'appello.

Segretario:

Falcinelli dott. Guido, primo segretario amministrativo (grado 9°).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1955

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1955
Registro n. 3, *foglio n.* 7

(3221)

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 9974 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1954, registro n. 4, foglio n. 354), con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Decreta:

Le prove scritte del concorso a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) avranno luogo in Roma, presso l'aula I della Facoltà di giurisprudenza della Città universitaria, nei giorni 27, 28, 29 e 30 giugno 1955, alle ore otto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1955

Il Ministro: ROMITA

(3222)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso a due posti di medico scolastico presso il comune di Messina

Con decreto prefettizio n. 31326-San. del 9 maggio 1955 è stata approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per due posti di medico scolastico presso il comune di Messina:

1. Parito dott. Orazio . . . punti 129,90
2. Pugliese dottoressa Cesarina in Amagliani . . . » 105,98

Messina, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: RUSSO

(3113)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 24 febbraio 1955, n. 6596, col quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte vacanti in Provincia al 30 novembre 1952, di cui al bando di concorso in data 25 febbraio 1953, n. 2310;

Viste le rinuncie per le condotte di Chiusdino, Rapolano Terme e Trequanda (Petroio-Castelmuzio);

Ritenuto di dover assegnare dette condotte alle concorrenti che seguono in graduatoria le rinunciatarie, tenuto conto dell'esito delle interpellanze fatte alle candidate già dichiarate vincitrici, nonchè dell'ordine di preferenza dei posti indicato dalle interessate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 26 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

Casali Bruna fu Antonio: Rapolano Terme (capoluogo);
Piccini Assunta fu Attilio: Chiusdino (capoluogo);
Bartali Rina di Fortunato: Trequanda (Petroio-Castelmuzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, e sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: BILANCIA

(3048)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 5524 *bis*, div. 3ª, in data 7 febbraio 1955, con il quale il dott. Ciofani Ercolano è stato assegnato alla condotta medica del comune di Civitella Alfedena;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 56278, div. 3ª, in data 30 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1955 e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Pisello Giuseppe;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Civitella Alfedena è assegnata al dott. Pisello Giuseppe.

Il sindaco del Comune di Civitella Alfedena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Civitella Alfedena.

L'Aquila, addì 10 maggio 1955

p. *Il prefetto:* MALARBI

(3115)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.